

*Oggetto: Procedure aperte per gli appalti dei lavori e dei servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie e per la realizzazione di allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognari negli abitati degli **Ambiti Territoriali nn. 4, 5 e 7.***

Con riferimento alle gare, mediante procedure aperte, per l'affidamento dei servizi e dei lavori indicati in oggetto, si pubblicano, di seguito, in conformità a quanto prescritto dal punto VI.3), lett. t) del bando di gara, i chiarimenti forniti con riguardo a specifici quesiti proposti da Operatori Economici che hanno manifestato interesse a produrre offerta:

Quesito n. 1:

“1. Cosa si intende per manutenzione reti di fognatura? La risposta per entrambi i lavori si trova nel C.S.A. art. 28?

2. E' possibile avere una copia dell'articolo di cui sopra?

3. L'indirizzo e l'orario presso cui è possibile effettuare la presa visione della documentazione di entrambe le gare. E' inoltre necessaria la delega?”

Risposta a quesito n. 1:

Preliminarmente è d'uopo precisare che gli appalti in questione sono appalti misti di servizi e di lavori, con prevalenza dei primi sui secondi.

I servizi si sostanziano nelle prestazioni elencate al punto II.1.5) lett. A. e B. di ciascun bando di gara, ossia:

- A. Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l'attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie;
- B. Servizio di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie.

I lavori consistono nelle attività indicate al punto II.1.5) lett. C. e D. degli stessi bandi di gara, ossia:

- C. Lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e di realizzazione di tronchi idrici e fognari;
- D. Realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari;

Premesso quanto sopra, al fine di fornire compiuta risposta alla domanda formulata sub n. 1., si evidenzia che i Capitolati Speciali d'Appalto integranti i progetti posti a base di ciascuna delle gare d'appalto, al Capo VIII, rubricato “*Natura dell'appalto*”, artt. da 28 a 39, contengono la specifica elencazione e la dettagliata descrizione di tutte le prestazioni di servizio e di tutte le attività di lavori incluse negli appalti.

Venendo, quindi, alle domande formulate sub n. 2. e sub n. 3, si evidenzia che ciascun bando di gara, al punto VI.3), prescrive l'obbligo di acquisto o di presa visione dei progetti posti a base delle gare.

Al riguardo, il disciplinare di gara annesso a ciascuno dei suddetti bandi, alla Parte Prima, Capo 2), rubricato "*Contenuto del plico esterno alla busta dell'offerta – Documentazione*", lett. f), include fra la documentazione da inserire in detto plico l'attestazione della Stazione Appaltante di avvenuta presa visione del progetto.

Al successivo Capo 4), lettera d), di ciascuno dei suddetti disciplinari di gara è precisato, inoltre, che la presa visione degli elaborati progettuali da parte del concorrente si ha per assolta in caso d'acquisto degli atti progettuali ai sensi della Parte Terza, punto 2), lett. c) degli stessi disciplinari di gara.

In quest'ultima prescrizione contenuta in ciascun disciplinare di gara, alla quale integralmente si rinvia, sono dettagliatamente indicate sia le modalità con cui è possibile effettuare la presa visione dei suddetti elaborati progettuali presso gli Uffici preposti di questa Stazione Appaltante, con specifica indicazione dei luoghi e dei giorni, sia l'indirizzo, completo di numero di telefono e di numero di fax, della copisteria di fiducia di questa Stazione Appaltante presso la quale è possibile, in alternativa alla presa visione, acquistare i medesimi elaborati progettuali al costo ivi espressamente indicato.

Sempre nella medesima prescrizione contenuta nella Parte Terza, punto 2), lett. c) dei disciplinari di gara sono individuati i soggetti abilitati a prendere visione degli elaborati progettuali in questione, con specifica indicazione della documentazione da esibire a tal fine.

Bari, 06 aprile 2011

Avv. Alessio Alfonso Chimenti

Quesito n. 2:

“Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto si chiede a codesto Ufficio di chiarire quanto segue:

1) Al paragrafo 2.2 lett. a) della parte prima del relativo disciplinare di gara sono richieste le dichiarazioni bancarie da parte di almeno n. 2 istituti di credito all'operatore economico che intende qualificarsi per i servizi di manutenzione delle reti di fognatura. Il dubbio verte sui seguenti punti:

a) L'indicazione nel predetto paragrafo della seguente dicitura <<“omissis ... relativamente ai soli servizi di manutenzione delle reti di fognatura...”>>, significa che l'importo annuale che le referenze bancarie devono coprire debba essere almeno pari all'importo annuale che si estrapola dall'importo indicato

nel paragrafo II.2.1) lett. A) del bando di gara? Si prega di precisare la corretta interpretazione;

- b) La presentazione delle referenze bancarie in questione devono essere presentate da parte dell'operatore economico in funzione della sola sua qualificazione alla gara per il servizio di manutenzione delle reti di fognatura oppure, il disciplinare di gara presuppone che l'operatore economico, per presentare siffatte referenze bancarie, debba essere altresì il detentore o possessore come dir si voglia dei requisiti richiesti per la qualificazione al servizio di manutenzione delle reti di fognatura (gli altri requisiti di capacità economico-finanziaria e requisiti di capacità tecnica per il servizio di fognatura)? Si prega precisare la corretta interpretazione."*

Risposta a quesito n. 2:

Quanto al quesito formulato sub n. 1), lett. a), si precisa quanto segue:

I disciplinari annessi ai bandi con i quali sono state indette le gare d'appalto per l'affidamento dei servizi e dei lavori indicati in oggetto, al Capo 2.2., lett. a) del paragrafo 2) della Parte Prima, con prescrizione chiara, inequivoca e conforme al combinato disposto di cui all'art. 41, comma 1, lett. a) e comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, richiedono, quale requisito di ordine speciale, relativo alla capacità economico – finanziaria, che deve essere posseduto e dimostrato dal concorrente che intende qualificarsi per l'espletamento del servizio di manutenzione delle reti di fognatura, la presentazione, in busta chiusa, di dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno 2 istituti di credito che, anche complessivamente, certifichino un giro d'affari (movimentazione bancaria) annuale non inferiore al valore annuale dell'appalto a cui si partecipa, riferito ai soli servizi di manutenzione delle reti di fognatura, con riguardo al triennio 2008/2010, da rilasciarsi direttamente dalla banca, con la precisazione che non è ammessa autodichiarazione.

Il valore annuale dell'appalto a cui si partecipa relativo alle prestazioni in cui si sostanzia il servizio di manutenzione delle reti di fognatura è ricavabile dall'importo complessivo quadriennale a corpo indicato nel paragrafo II.2.1) lett. A) di ciascuno dei bandi di gara.

Come indicato nello stesso Capo 2.2., lett. a) del paragrafo 2) della Parte Prima dei disciplinari di gara, in caso di partecipazione in Associazione Temporanea d'Imprese, da costituirsi o già costituita, il giro d'affari (movimentazione bancaria) da certificare deve essere riferito alla quota di partecipazione di ciascuna impresa associata all'interno del raggruppamento (ovviamente sempre con riguardo alle sole prestazioni relative al servizio di manutenzione delle reti di fognatura) ferma restando la copertura da parte dell'A.T.I. dell'intero importo.

Quanto, invece al quesito formulato sub n. 1), lett. b), si precisa quanto segue:

Il requisito di capacità economico – finanziaria prescritto al Capo 2.2., lett. a), del paragrafo 2) della Parte Prima dei disciplinari di gara deve essere posseduto e

dimostrato dal concorrente singolo o dagli operatori economici associati in A.T.I. già costituita o da costituirsi (mandatario e mandanti) che intendono qualificarsi per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio di manutenzione delle reti di fognatura.

Sicché, detti concorrenti dovranno produrre, in busta chiusa, già in sede d'offerta, le prescritte dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due Istituti di Credito.

Si rammenta, in proposito che, a tenore di quanto prescritto dal paragrafo 5, lett. b), punto b.5) della Parte Prima degli stessi disciplinari di gara, incorre nell'esclusione il concorrente che non dichiara il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiara il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto.

Resta fermo che, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 4), lett. b), della Parte Prima dei disciplinari di gara e con le modalità e condizioni ivi prescritte, il concorrente singolo o associato che intenda qualificarsi per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio di manutenzione delle reti di fognatura, può far ricorso, al fine della dimostrazione del possesso del requisito di ordine speciale, relativo alla capacità economico – finanziaria, prescritto dal Capo 2.2. lett. a) di ciascun disciplinare di gara, di cui sia totalmente o parzialmente sprovvisto, all'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.

Bari, 14 aprile 2011

Avv. Alessio Alfonso Chimenti

Quesito n. 3:

“In riferimento ai requisiti di capacità economica - finanziaria, si chiede se l'importo richiesto, relativamente ai soli servizi di manutenzione delle reti di fognatura, sia surrogabile con l'importo delle realizzazioni ex novo delle reti fognarie.”

Risposta a quesito n. 3:

Gli appalti di cui trattasi si articolano in due tronconi: il primo relativo all'espletamento dei servizi espressamente richiamati al punto II.1.5) lett. A. e B. del bando di gara; il secondo relativo all'esecuzione dei lavori espressamente indicati al punto II.1.5) lett. C. e D. dello stesso bando di gara.

Per partecipare alle gare per l'espletamento delle prestazioni relative ai servizi di manutenzione delle reti di fognatura, l'Impresa concorrente deve, fra l'altro, autocertificare e quindi dimostrare di aver realizzato, negli esercizi 2007 – 2008 – 2009, un fatturato per servizi analoghi a quelli richiesti, riferiti alla manutenzione delle reti fognarie, per un importo complessivo non inferiore a quello indicato in ciascun disciplinare di gara.

In altri termini, la valutazione della capacità economico – finanziaria del concorrente, con riguardo al servizio di manutenzione delle reti di fognatura, deve essere dedotta, anche ma non solo, dal valore del fatturato realizzato in attività analoghe a quelle oggetto della gara.

Di contro, il fatturato realizzato nelle attività che sono espressamente indicate nel quesito formulato non assumono rilievo ai fini della valutazione della capacità economico – finanziaria del concorrente in relazione ai servizi di manutenzione delle reti di fognatura, in quanto tali attività hanno i connotati propri dell'*opus*. Trattasi, infatti, come espressamente indicato, di attività di costruzione che, conseguentemente, afferiscono al troncone dei lavori inclusi nell'appalto, per i quali è richiesto il possesso dell'attestato di qualificazione SOA in categoria OG6.

È, al riguardo, chiaro il disciplinare di gara annesso al bando allorché, alla Parte Prima, paragrafo 2), capo 2.2., lett. b), con riguardo al requisito di capacità economico – finanziaria relativo al fatturato per servizi analoghi, richiesto ai concorrenti che si qualificano per l'espletamento del servizio di manutenzione delle reti di fognatura, testualmente prescrive: *“Si precisa che, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. dd), del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 4/2008, costituisce rete di fognatura esclusivamente "un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane" e che i servizi richiesti di manutenzione delle reti di fognatura sono quelli descritti all'art. 28 del Capitolato speciale d'appalto”*.

Bari, 14 aprile 2011

Avv. Alessio Alfonso Chimenti

Quesito n. 4:

<<Con riferimento alle gare in oggetto, la sottoscritta impresa, facente parte di un RTI e volendo qualificarsi per il solo servizio di Sanificazione e per i lavori di manutenzione ordinaria a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie e per la realizzazione di allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognari, si chiede se per dimostrare i requisiti posseduti e sufficiente presentare la dichiarazione in cui si dichiarano i seguenti punti del disciplinare di gara:

- 1) Punto 2.1 Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) del Bando di gara; (da dichiarare specificamente l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti);*
- 2) Punto 2.2 Requisiti di ordine speciale: capacità economica-finanziaria, punto III.2.2 del Bando di Gara (per questo punto non si dovrebbe dichiarare niente, perché il sottoscritto non si qualifica per il servizio di manutenzione delle reti fognarie);*
- 3) Punto 2.3 Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3 del Bando di gara, E' sufficiente dichiarare i seguenti punti ?:*

punto a) Possesso attestazione SOA categoria OG6 per con classifica adeguata agli importi dei lavori da appaltare;

punto c) il possesso e la disponibilità piena delle attrezzature richieste;

punto d) il possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della legge 82/1994, dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività espressamente indicate all'art.1 lettere b), c), d) ed e) del D.M. Industria 7.7.1997 n.274 per la fascia di iscrizione richiesta.

Documenti da presentare in seguito a comprova dei requisiti dichiarati sono sufficienti i certificati sotto elencati o si devono produrre altri documenti ?

1) Attestazione SOA in copia conforme autenticata;

2) Certificato C.C.I.A.A. in copia conforme autenticata.

In riferimento a quanto scritto sopra resta inteso che non si deve dichiarare il possesso di adeguate referenze bancarie, il fatturato globale d'impresa e l'importo del fatturato per servizi analoghi a quelli richiesti riferiti alla manutenzione delle reti fognarie relativi al triennio 2007/2009 e l'elenco dei principali servizi di manutenzione di reti di fognatura prestati negli anni 2008-2009-2010.

Si chiede conferma della suddetta interpretazione.>>

Risposta a quesito n. 4:

L'interpretazione fornita è corretta, salvo le seguenti specificazioni:

- a) il concorrente che intende qualificarsi per le prestazioni relative al servizio di sanificazione delle reti di fognatura e per le attività di lavori di manutenzione ordinaria a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie e per la realizzazione di allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognari, incluse negli appalti, non è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione prescritta dal paragrafo 2.3), lett. c), di ciascun disciplinare di gara, relativa al possesso, ovvero alla disponibilità piena, sin dal momento della consegna del servizio, delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico necessari per l'espletamento del servizio di manutenzione delle reti di fognatura, quali: woma; autospurgo; motopompe; motocarri per il trasporto dei materiali di espurgo, ecc.;
- b) resta fermo quanto prescritto da ciascun disciplinare di gara con riguardo alle lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione sulle condotte di amianto (categoria OG 12);
- c) in conformità alla prescrizione contenuta al paragrafo 2.3), lett. d), di ciascun disciplinare di gara, la dichiarazione relativa al possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 82/1994, dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività espressamente indicate all'art. 1 lettere b), c), d) ed e) del D.M. Industria 7.7.1997, n. 274, per la fascia di iscrizione appositamente richiesta, deve essere altresì integrata dalla precisazione che l'appartenenza alla suddetta fascia di classificazione, in conformità alle direttive impartite con la circolare del M.I.C.A. n.

3428/C del 25.11.1997 paragrafo 4 rubricato: Comunicazione delle variazioni dei requisiti, non sia variata rispetto a quella di iscrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 del succitato D.M..

Si rinvia, infine ed integralmente, al capo 4) della Parte Prima di ciascun disciplinare di gara per quanto concerne le precisazioni in merito al possesso dei requisiti da parte delle Associazioni Temporanee d'Imprese e dei Consorzi ordinari.

Bari, 18 aprile 2011

Avv. Alessio Alfonso Chimenti

Quesito n. 5:

<<Con riferimento al bando di gara CIG n. ... omissis ... la invitiamo a precisare l'espressione "movimentazione bancaria" di cui al punto 2.2 poiché non è chiaro per il nostro istituto di credito se trattasi solo di poste in avere (incassi).>>

Risposta a quesito n. 5:

In riscontro alla sopra riportata richiesta di chiarimenti, concernente il requisito di capacità economico - finanziaria prescritto al Paragrafo 2), Capo 2.2., lett. a) della Parte Prima dei disciplinari di gara annessi ai bandi (dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno 2 istituti di credito che, anche complessivamente, certifichino ...omissis...) si precisa che all'espressione "(*movimentazione bancaria*)", utilizzata nella citata clausola dei disciplinari di gara, non può che essere attribuito il significato reso esplicito dalla stessa prescrizione della *lex specialis*, ossia di "*un giro d'affari ...omissis... annuale non inferiore al valore annuale dell'appalto a cui si partecipa relativamente ai soli servizi di manutenzione delle reti di fognatura, con riferimento al triennio 2008/2010 ...omissis...*".

In altri termini, la mancanza di una esplicita previsione restrittiva esclude che la suddetta espressione possa essere interpretata con il significato di essere riferita alle sole poste in avere (incassi).

Bari, 05 maggio 2011

Avv. Alessio Alfonso Chimenti

Quesito n. 6:

<<In riferimento al requisito di cui al capo 2.3 lettera d) – Requisiti di ordine speciale – capacità tecnica del Disciplinare di gara e punto III.2.3) del bando di gara relativo "al possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 82/1994, dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività espressamente indicate all'art. 1, lettere b), c), d) ed e) del

D.M. Industria 7.7.1997 n. 274 ...” si fa presente che alcune Camere di Commercio, per prassi consolidata non riportano espressamente sul certificato, a fianco della descrizione di ciascuna tipologia di servizio le corrispondenti lettere A), B), C), D) ed E) del DM 274/97, ma solamente la seguente dicitura:

“Attività esercitata nella sede legale SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE DELLE OPERE DI FOGNATURA

LA SOCIETÀ È IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA PREVISTI DAL D.M. 07/07/1997 N. 274

*****”

Ai fini della comprova dei requisiti ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 si chiede a codesta rispettabile Stazione appaltante di confermare che il requisito relativo all’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività espressamente indicate all’art. 1 lettere b), c), d) ed e) del D.M. Industria 7.7.1997 n. 274, viene idoneamente comprovato dall’impresa concorrente che ha il certificato della CCIAA con la dicitura sopra riportata, oltre all’indicazione della fascia d’importo d’iscrizione.>>

Risposta a quesito n. 6:

Ai fini della dimostrazione, ex art. 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, del possesso del requisito di capacità tecnica prescritto dal Capo 2.3., lett. d) del paragrafo 2) della Parte Prima del disciplinare di gara annesso al bando, il concorrente che intende qualificarsi per l’espletamento delle attività relative al servizio di sanificazione delle reti di fognatura incluse nell’appalto, dovrà produrre originale o copia conforme autenticata del Certificato rilasciato dalla competente C.C.I.A.A., in corso di validità, ovvero documentazione equipollente rilasciata sempre dalla competente C.C.I.A.A., da cui risulti che la Ditta è in possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi previsti dal D.M. 07/07/1997 n. 274 per l’esercizio delle attività di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, nonché l’indicazione della fascia di classificazione posseduta, ex art. 3 dello stesso D.M. 274/1997, in misura adeguata a quella richiesta dalla lex specialis della gara.

Bari, 06 maggio 2011

Avv. Alessio Alfonso Chimenti

Integrazioni alla risposta a quesito n. 6:

Il requisito di qualificazione relativo alla capacità tecnica, prescritto dal Capo 2.3., lett. d), del paragrafo 2) della Parte Prima del disciplinare di gara annesso al bando, può

essere dimostrato anche con la produzione di un Certificato rilasciato dalla competente C.C.I.A.A., in corso di validità, da cui risulti che la Ditta è in possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi previsti dal D.M. 07/07/1997 n. 274 per l'esercizio delle attività di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, nonché l'indicazione della fascia di classificazione posseduta, ex art. 3 dello stesso D.M. 274/1997, in misura adeguata a quella richiesta dalla lex specialis della gara, ancorché nel testo del suddetto certificato non sia contenuto un esplicito riferimento alle lettere “b), c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, del D.M. 274/1997”.

Bari, 09 maggio 2011

Avv. Alessio Alfonso Chimenti